

militari, ed ivi sarà rinnovata, se sarà necessario, e così in seguito di residenza in residenza sino alla loro destinazione.

11. L'Ufficiale di sanità non rilascerà de' certificati, se non a quegli individui ch'egli avrà riconosciuti essere nell'impossibilità di viaggiare a piedi; in questo caso indicherà egli in una maniera sufficientemente dettagliata la natura dei loro mali, ed annuncierà positivamente, se essi esigano, che quel tale militare sia trasportato sul carro, od a cavallo. Il certificato dovrà essere conforme al modello N. 3. Gli Ufficiali di sanità saranno responsabili de' certificati, che avranno rilasciati.

12. Dietro l'esposto in detto certificato il Commissario di Guerra, o funzionario che lo rappresenta, giudicherà, se deve accordare, o rifiutare il trasporto.

Nel caso, che si determini per l'affermativa, indicherà nel foglio di via, se dev'esser fornita piazza in carro, od un cavallo da sella; La fornitura d'un cavallo da sella, invece d'una piazza in carro, sarà accordata nel solo caso, in cui la natura dell'infermità del militare, o marinajo, s'opponesse assolutamente al suo trasporto sul carro, o quando vi fosse un solo individuo da far partire, ma in questo secondo caso, dopo aver dato corso alle prescrizioni portate dall'articolo 46.

13. Il certificato segnato dall'Ufficiale di